

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2580-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 1182)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità degli enti locali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 marzo 2002*

(Relatore: **CROSETTO**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 10 aprile 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2580,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge, come indicato nel titolo del provvedimento stesso, sono riconducibili all'obiettivo di concorrere alla funzionalità degli enti locali,

constatato che nel corso della prima lettura sono state introdotte disposizioni non riconducibili all'ambito materiale del provvedimento, come sopra delineato,

rilevato inoltre che gli articoli del disegno di legge non sono corredati da rubrica, in difformità con quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera dell'aprile 2001 (lettera *b*) punto 5),

constatato, infine, che il provvedimento reca modifiche a leggi recentemente entrate in vigore, adottate nel corso della presente legislatura,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 2, comma 1-*ter*, si sopprima la relativa disposizione, volta a conferire ad alcune Comunità montane contributi straordinari per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo del settore turistico-alberghiero, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

all'articolo 2-*bis*, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una disciplina — senza, peraltro, ricorrere alla tecnica della novellazione — relativa alle insegne di esercizio, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

all'articolo 3-*ter*, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una disciplina relativa alle cause di incompatibilità relative alle cariche elettive negli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

all'articolo 3-*quinqüies*, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una proroga in favore dei soggetti titolari delle

concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 2, si chiarisca la portata della previsione, in considerazione del fatto che gli articoli 113 e 113-bis della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno introdotto, rispettivamente, la distinzione tra “servizi pubblici locali di rilevanza industriale” e “servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale”;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i rapporti tra la procedura straordinaria delineata per fronteggiare situazioni di dissesto, e le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 256, comma 12, e 268, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto anch'esse volte a disciplinare misure straordinarie per situazioni di dissesto;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il ricorso alla tecnica della novellazione deve ispirarsi alle specifiche indicazioni contenute nella circolare dell'aprile 2001, adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera ed, in particolare, nell'ambito di ciascun provvedimento appare auspicabile seguire un unico e coerente modello.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione C. 2580,

rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1, 3-bis e 3-ter del decreto legge, come modificate o introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, relative alla procedura di approvazione del bilancio, alla procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività e al regime delle incompatibilità, incidono in materia di ordinamento degli enti locali e appaiono quindi riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativamente

all'individuazione degli organi e delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province e alla legislazione elettorale,

rilevato, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno natura transitoria, in quanto applicabili solamente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, e carattere suppletivo, in quanto si applicano in assenza di una diversa disciplina dettata dallo statuto dell'ente locale,

rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato — che sono volte a uniformare alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2002 in materia di tributi locali per le insegne di esercizi commerciali, la posizione dei soggetti tenuti al pagamento per le medesime insegne di canoni in luogo di tributi — sono riconducibili alla materia del « coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario » di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 3, che sono volte ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno dettata dalla legge finanziaria per il 2002, appaiono riconducibili alla materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che il comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

rilevato altresì che le ulteriori disposizioni recate dagli articoli 3-*quater* e 3-*quinquies* sono volte a modificare o integrare disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2002, che non incidono su competenze regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 2580, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 5, valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere che, ai fini dell'esenzione sia dall'imposta che dal canone, la superficie di 5 metri quadrati si computi in diminuzione a un'eventuale superficie imponibile superiore;

b) con riferimento all'articolo 3-*quinquies*, valuti la Commissione di merito la possibilità di stabilire un termine più ampio, rispetto al 30 aprile 2002, ai fini della dimostrazione da parte dei concessionari di aver completato i lavori di allestimento per almeno il 75% del progetto di gara, in modo da permettere una più estesa applicazione della proroga.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2580, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali », approvato dal Senato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2580 di conversione del decreto legge n.13 del 2002, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, nel testo trasmesso dal Senato;

rilevato che l'articolo 2, comma 1-*ter*, dispone un finanziamento per lo sviluppo del settore turistico-alberghiero nelle comunità montane vicentine, senza però precisare le modalità di ripartizione del contributo tra le comunità;

considerato che l'esonero dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di limitate dimensioni pone rimedio ad una discrasia normativa determinatasi a seguito dell'approvazione dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1-*ter*, sarebbe opportuno precisare attraverso quali modalità il contributo straordinario ivi previsto dovrà essere ripartito tra le varie comunità montane interessate;

b) in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 2-*bis*, ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo, sarebbe opportuno valutare se sussistano le condizioni di compatibilità finanziaria al fine di prevedere che l'esenzione per le insegne di esercizio fino a 5 metri quadrati di superficie possa configurare una franchigia da computare in diminuzione rispetto all'imposta o al canone dovuto, in conformità anche con le indicazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1 dell'8 febbraio 2002 riguardo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « per l'approvazione del bilancio », sono inserite le seguenti: « non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso ».

All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno".

1-ter. Alle comunità montane Agno Chiampo, Leogra Timonchio e Alto Astico e Posina è attribuito per l'anno 2002 un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

Identico.

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*, All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: “con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministero dell'interno”.

Soppresso.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: « interamente finanziate dai proventi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziate, anche in quota parte, dai proventi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“ART. 268-bis. — (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. Identico ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto”.

ART. 3-ter. — 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità”.

ART. 3-quater. — 1. **All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “compresi nelle aree di cui all'articolo 44” sono sostituite dalle seguenti: “compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44”.**

2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “sulle contabilità speciali di girofondi” sono sostituite dalle seguenti: “sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed”;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”.

(segue: testo della Commissione)

ART. 3-ter. *Identico.*

ART. 3-quater. — *Soppresso.*

1. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 3-*quinqies*. — 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

“48-*bis*. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto per l'aggiudicazione della gara” ».

(segue: testo della Commissione)

Soppresso.

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

ARTICOLO 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio **non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso**, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministero dell'interno ».

ARTICOLO 2-bis.

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati **interamente** finanziate dai proventi delle convenzioni stesse ».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « entro il mese di febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di aprile 2002 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« *4-bis.* Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati finanziate, **anche in quota parte**, dai proventi delle convenzioni stesse ».

3. *Identico.*

ARTICOLO 3-bis.

1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« **ART. 268-bis.** — (*Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività*). — **1.** Nel caso in cui l'organo straordinario di liquida-

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

zione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inadeguati a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto ».

ARTICOLO 3-ter.

1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

TREMONTE, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 3-*quater*.

1. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sulle contabilità speciali di girofondi» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accredito di somme nelle citate contabilità speciali».

€ 0,52



14PDL0025680